

Il giorno 9.10.2006 in Pisa

Tra

UNIONE INDUSTRIALE PISANA rappresentata dal Presidente del Gruppo Costruttori Edili Sig. Massimo Rota, assistito dal Direttore dell'Unione Mario Levirini

e

FILLEA-CGIL, rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Antonio Ledda

FILCA-CISL, rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Roberto Biasci

FENEAL-UIL, rappresentata dal Segretario Provinciale Sig. Mario Bugnoli

Premesso

Che dal 1° ottobre 2006, per effetto del comma 3 dell'art. 36 - bis della L. 248/2006 tutti i lavoratori che operano all'interno dei cantieri edili debbono portare una tessera di riconoscimento fornita dal datore di lavoro con foto generalità e nome dell'impresa da cui dipendono;

che tale obbligo sussiste anche per i lavoratori autonomi, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Se nel cantiere sono presenti contemporaneamente più datori di lavoro o lavoratori autonomi dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera;

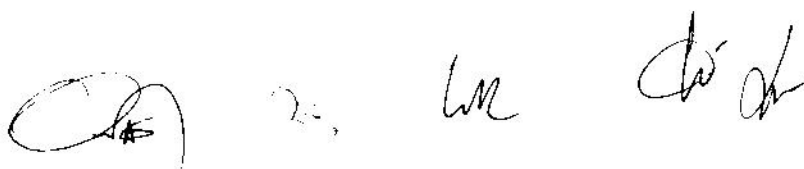
che datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono sostituire il tesserino con un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro;

che detto registro, oltre a riportare nell'intestazione il nome dell'impresa, il luogo del cantiere ed i riferimenti normativi, deve essere aggiornato ogni giorno con le generalità del personale impiegato nei lavori;

che le Parti Sociali ritengono opportuno il rilascio del tesserino a tutti i lavoratori indipendentemente dalle dimensioni delle imprese ed in questo senso inviteranno le Aziende ad adeguarsi;

valutato

opportuno agevolare la predisposizione e la consegna di dette tessere di riconoscimento,



convengono

Art 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Attribuzioni e Responsabilità dell'Ente Pisano cassa Edile

Al fine di dare attuazione al disposto del comma 3 dell'art. 36 bis, L. 248/06 le Parti conferiscono incarico all'Ente Pisano Cassa Edile di fornire a titolo gratuito a tutte le imprese ad esso iscritte ed in regola con i versamenti la tessera di riconoscimento prevista dal citato articolo.

L'Ente Pisano Cassa Edile è fin da subito manlevato da ogni responsabilità per eventuali manomissioni o variazioni che dovessero essere apportate alle suddette tessere, nonché della esattezza dei dati comunicati e dell'abbinamento con la foto trasmessa.

Articolo 3 – Compiti dell'Ente Pisano cassa Edile

Le Parti al fine di porre l'Ente Pisano Cassa Edile nella funzionalità di assolvere all'incarico ad essa attribuito decidono di costituire presso l'Ente mutualistico un apposito sportello, al quale le imprese potranno rivolgersi per ottenere la predisposizione della tessera di riconoscimento così come previsto dal citato comma 3 dell'art. 36 – bis della L. 248/2006.

Le imprese richiederanno all'Ente Pisano Cassa Edile la consegna della tessera o, in alternativa, potranno richiedere la spedizione postale.

La Cassa Edile, su specifica richiesta dell'impresa, potrà predisporre tessere di riconoscimento anche per gli impiegati tecnici e amministrativi.

La Cassa Edile si impegna a fornire la tessera entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento della richiesta, salvo quanto previsto nella norma transitoria.

Non sarà possibile, da parte dell'Ente mutualistico rilasciare un duplicato della tessera se non è stata consegnata quella precedente o - in mancanza - una dichiarazione di smarrimento inviata dall'azienda.



Art. 4 - Caratteristiche della tessera

La tessera dovrà essere corredata di fotografia digitale, dei dati anagrafici del lavoratore a cui si riferisce (nome e data di nascita), del numero della matricola aziendale, del nome o della ragione sociale dell'impresa da cui dipende e dal logo della Cassa Edile.

Art. 5 - Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro dovrà consegnare direttamente la tessera al singolo lavoratore. Il datore di lavoro dovrà, contestualmente alla consegna della tessera, consegnare e far sottoscrivere al lavoratore una informativa circa l'obbligo di esposizione e le relative sanzioni nonché la liberatoria ai sensi della norma sulla Privacy.

A tal fine l'Ente Pisano Cassa Edile porrà a disposizione delle Imprese una nota informativa scritta, in italiano, inglese, francese e arabo.

Il datore di lavoro, dovrà acquisire e mantenere agli atti la ricevuta controfirmata del materiale consegnato ad ogni lavoratore.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro riconsegnerà la tessera alla Cassa Edile che provvederà a distruggerla.

Art. 6 - Obblighi del lavoratore

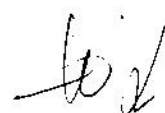
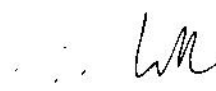
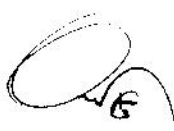
Il lavoratore sarà tenuto a conservare con cura la tessera di riconoscimento.

Qualora essa vada smarrita, deteriorata o distrutta, il lavoratore è tenuto a darne immediata comunicazione al datore di lavoro il quale informerà l'Ente Pisano Cassa Edile e richiederà l'emissione di un duplicato; la nuova tessera verrà emessa con la scritta "duplicato".

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore è tenuto a consegnare la tessera al proprio datore di lavoro.

Art. 7 Modalità di esecuzione

Le imprese dovranno fornire all'Ente Pisano Cassa Edile tutti dati necessari per l'emissione della tessera, nonché la foto del lavoratore, foto che sarà restituita all'impresa con la consegna del cartellino.



Nel tempo intercorrente tra la richiesta di emissione e la consegna, le imprese rilasceranno una tessera cartacea come da allegato, giuste le indicazioni in materia fornite alle imprese in data 19.9.2006 dal Gruppo Costruttori.

Il lavoratore sarà tenuto a consegnare al datore di lavoro n°1 fotografia;

L'Impresa a sua volta dovrà consegnarla all'Ente Cassa, che la restituirà secondo quanto previsto all'art. 7 - 2° comma.

Le Parti convengono di proporre alla Cassa Edile di effettuare una prestazione straordinaria da erogarsi una volta a tutti i lavoratori che consegneranno all'Ente direttamente, per il tramite dell'Impresa, la fotografia di cui ai commi precedenti.

Tale prestazione straordinaria è indicata in € 5,00 (euro cinque), importo che verrà accreditato alla prima erogazione utile.

Art. 8 Validità

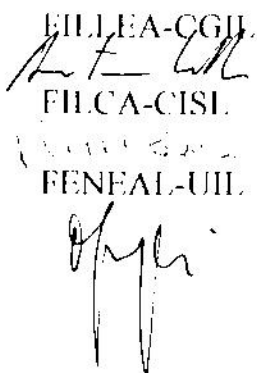
Le Parti, in considerazione della portata innovativa del disposto di cui al comma 3 dell'art. 36bis citato in premessa, convengono di rincontrarsi entro il prossimo mese di marzo 2007 al fine di valutare la portata della procedura individuata con il presente accordo sindacale.

Se, entro tale data, le Parti non convenissero sui risultati ottenuti, la presente intesa cesserà di essere efficace e l'Ente Pisano Cassa Edile sospenderà l'emissione delle tessere, in attesa di nuove indicazioni da definire con apposito accordo sindacale fra l'associazione e le OO.SS. firmatarie della presente intesa.

Art. 9 - Norma transitoria

A causa dei necessari tempi tecnici necessari all'organizzazione dello sportello di cui all'art 3 e per l'acquisizione delle necessarie attrezzature, l'Ente Pisano Cassa Edile, si impegna a fornire le tessere relative ai dipendenti ed alle altre figure professionali di cui sarà stata fatta richiesta, entro il 15 Dicembre 2006.

L.C.S.

FILLEA-CGIL
FILCA-CISL
FENEAL-UIL


UNIONE INDUSTRIALE PISANA
GRUPPO COSTRUTTORI EDILI

